

PERMESSO DEL PADRE PER ADOZIONE AFFIDAMENTO

In aggiunta al congedo obbligatorio (CON) e al congedo facoltativo (CFN) previsti dall'art. 4 della L. n. 92/12, al lavoratore padre adottivo/affidatario è riconosciuto, a richiesta, 1 giorno di **permesso retribuito** da fruire entro 5 mesi dall'effettivo ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione nazionale, o dall'ingresso del minore in Italia, in caso di adozione internazionale. Per i minori il cui ingresso in famiglia, in caso di adozione nazionale, o in Italia, in caso di adozione internazionale, è avvenuto a far tempo dal 1° gennaio 2016 il numero delle giornate di permesso è elevato a 2. Il permesso può essere fruito solo dopo aver fruito delle 2 giornate di congedo obbligatorio (CON).

COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO

Il **dipendente** deve presentare, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, al Responsabile della UOG la [richiesta scritta](#).

Al rientro in servizio deve imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo **PRF**, allegando la richiesta scritta di fruizione del permesso.

Il **Responsabile della UOG** deve autorizzare il giustificativo utilizzando lo strumento della segreteria online

Fonte normativa	Accordo 07.10.2015
------------------------	--------------------

Aggiornato il 18 gennaio 2016

In caso di adozione/affidamento contestuale di più minori viene attribuita 1 giornata di permesso retribuito. Per i minori il cui ingresso in famiglia, in caso di adozione nazionale, o in Italia, in caso di adozione internazionale, è avvenuto a far tempo dal 1° gennaio 2016 il numero delle giornate di permesso è elevato a 3 in caso di adozione/affidamento contestuale di due minori, a 4 in caso di adozione/affidamento contestuale di più minori.

NEWS